

Comune di PESCOSOLIDO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE – IUC**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovvero sia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2

Presupposto della tassa

(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3

Determinazione della superficie

(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:

a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
1	– lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
2	– laboratori fotografici, eliografie	20%
3	– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20%
4	– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	20%
5	– laboratori di analisi	20%
6	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
7	– allestimenti, insegne	20%
8	– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4

Aree tassabili

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree non utilizzate

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di utenze domestiche.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6

Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8

Obbligazione tributaria

(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza

e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9

Piano finanziario e tariffe

(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 10 %.

2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Art. 11

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 12
Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

MISURA DELLA RIDUZIONE (da 60% a 100%)	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
60 %	oltre 1000 ml.

2. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai successivi articoli è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80 % della tariffa ordinaria.

Art. 13
Riduzione tariffa per particolari categorie
(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20

2. La riduzione tariffaria di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 14
Ulteriori riduzioni e agevolazioni
(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

Hanno diritto ad una riduzione del 50% coloro che si trovano nella seguente situazione familiare:

- Soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%.
- Soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente documentato;

Per ottenere la maggiore detrazione i contribuenti devono dimostrare di possedere i necessari requisiti, e quindi, devono far prevenire la richiesta di agevolazione al Comune di Pescosolido, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell'interessato entro e non oltre il 31/12 dell'anno d'imposta, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata:

Autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza anagrafica;

- Dati catastali dell'unità abitativa posseduta e delle eventuali pertinenze(foglio, particella, subalterno, e rendita);
- Tipo e percentuale di possesso(proprietà, usufrutto, uso o abitazione);
- Attestazione dell'invalidità;
- Certificazione handicap, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 15

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 16
Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0.82	0.82
2	0.92	0.92
3	1.03	1.03
4	1.10	1.10
5	1.17	1.17
6 o più	1.21	1.21

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0.60	1.00
2	1.40	1.80
3	1.80	2.30
4	2.20	2.60
5	2.90	3.20
6 o più	3.40	4.10

Art. 17
Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.

2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.34	0.66
2	Campeggi, distributori carburanti	0.70	0.85
3	Stabilimenti balneari	0.43	0.62
4	Esposizioni, autosaloni	0.23	0.49
5	Alberghi con ristorante	1.02	1.49
6	Alberghi senza ristorante	0.65	0.85
7	Case di cura e riposo	0.93	0.96

8	Uffici, agenzie, studi professionali	0.76	1.09
9	Banche ed istituti di credito	0.48	0.53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.86	1.10
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.86	1.20
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.68	1.00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.19
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.42	0.88
Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.53	1.00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5.01	9.29
17	Bar, caffè, pasticceria	3.83	7.33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.91	2.66
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.13	2.39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6.58	10.89
21	Discoteche, night club	1.00	1.58

Tabella 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/m ² anno	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.93	5.62
2	Campeggi, distributori carburanti	5.95	7.20
3	Stabilimenti balneari	3.65	5.31
4	Esposizioni, autosaloni	1.95	4.16
5	Alberghi con ristorante	8.66	12.65
6	Alberghi senza ristorante	5.52	7.23
7	Case di cura e riposo	7.88	8.20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6.48	9.25
9	Banche ed istituti di credito	4.10	4.52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7.28	9.38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7.31	10.19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5.75	8.59
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.82	10.10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.57	7.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.47	8.52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	42.56	78.93
17	Bar, caffè, pasticceria	32.52	62.31
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16.20	22.57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9.60	20.35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55.94	92.55
21	Discoteche, night club	8.51	13.42

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 18 Presupposto del tributo (Art. 1, comma 669, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 19 Soggetti passivi (Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 20 Riduzioni per particolari categorie (Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)

1. La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Nuclei familiari in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%	50%
2	Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico	50%

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art. 21 Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 22
Individuazione dei servizi indivisibili
(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

N.	SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO
1	Pubblica sicurezza	€. 77.720,75
2	Servizi di manutenzione stradale	€. 9.588,09
3	Servizio illuminazione pubblica	€.40.000,00

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 23

Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 24

Presupposto d'imposta – soggetti passivi

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

2. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 25

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pescosolido (FR), relativamente all'imposta la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 26

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Art. 27

Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 23 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 28

Terreni Agricoli – Esenzione di imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 7, lettera h) del D. lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D. lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Pescosolido è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, quale territorio "totalmente delimitato".

Art. 29

Valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è determinato come descritto al precedente art. 4, commi 4 e 5;
2. La Giunta comunale può determinare i valori indicativi delle aree edificabili con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione adottata sulla scorta di parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai tecnici dei servizi competenti (anche a livello extra territoriale dei comuni limitrofi ed eventualmente con il supporto di tecnici esterni), ai soli fini dell'attività accertativa del Comune.
3. L'approvazione dei valori minimi non preclude e non limita l'attività di accertamento dell'ufficio tributi nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato.
4. Ai fini della presente imposta l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 30

Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il suo nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione IMU – IMP; sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili.

Art. 31

Detrazioni abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. È elevata ad euro 300,00 per i contribuenti proprietari dell'abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano nella seguente situazione familiare:

- Soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%.
- Soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente documentato;

Per ottenere la maggiore detrazione i contribuenti devono dimostrare di possedere i necessari requisiti, e quindi, devono far pervenire la richiesta di agevolazione al Comune di Pescosolido, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell'interessato entro e non oltre il 31/12 dell'anno d'imposta, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata:

Autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza anagrafica;
- Dati catastali dell'unità abitativa posseduta e delle eventuali pertinenze (foglio, particella, subalterno, e rendita);
- Tipo e percentuale di possesso(proprietà, usufrutto, uso o abitazione);
- Attestazione dell'invalidità;
- Certificazione handicap, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32

Agevolazioni abitazione principale, assimilazioni

1. Ai fini dell'imposta Municipale propria, oltre agli immobili per i quali sono previste le agevolazioni di legge, sono equiparate alle abitazioni principali, per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni, le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 33

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L' inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di:
 - a) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato:
 - a) dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.R 28.12.2000 n.445, nella quale dichiarerà: - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti; - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

5. La riduzione dell'imposta, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
6. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 34 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
8. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Pescosolido risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
9. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
10. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
11. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Art. 35 Versamenti

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 36 Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un

singolo anno di imposta non sia superiore a € 5,00 (euro cinque/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 37

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 38

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 39

Attività di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. L'avviso di accertamento o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non vengono emessi quando l'imposta o la sanzione da recuperare sono in misura pari o inferiore ad € 5,00 (euro cinque/00) per ciascuna annualità.

Art. 40

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Art. 41

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 23/2011 si applica, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218.

Art. 42

Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 43

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso della quota di competenza comunale delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta inferiore o uguale a € 5,00 (cinque/00) per ciascuna annualità e ciascun soggetto passivo.
4. Qualora il rimborso spettante fosse relativo all'annualità di competenza il contribuente può chiedere la compensazione con quanto dovuto in sede di conguaglio. Il funzionario responsabile, previa idonea verifica, autorizza la compensazione.

Art. 44

Misura degli Interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 45

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 46

Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 47

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 48

Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 21, la ripartizione del pagamento delle somme (imposte, sanzioni ed interessi) richieste con avvisi di accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Contabile.
4. Possono beneficiare del pagamento rateale dell'imposta:
 - a) le persone giuridiche per importi superiori ad € 5.000,00;
 - b) le persone fisiche per importi superiori ad € 2.000,00.
5. A prescindere dall'importo delle somme dovute, potrà sempre beneficiare del pagamento rateale dell'imposta la persona fisica che si trova in particolari condizioni di disagio economico-sociale, ovvero:
 - a) componente di nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00;
 - b) componente di nucleo familiare assistito in via continuativa dal Comune. La sopraindicata circostanza dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata dagli uffici competenti (servizi sociali).
4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) ripartizione della somma in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore (max 12 rate);
 - b) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c) applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di notifica dell'atto impositivo in caso contrario;
 - d) possibilità, per il soggetto interessato, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito;
 - e) nei casi di ammontare superiore ad € 10.000,00, prestazione di idonea garanzia, 1 mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria;
 - f) decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata e pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 - g) riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito;
 - h) preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
5. Il contribuente dovrà esibire all'ufficio gestione delle entrate del comune, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

Art. 49 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ogni altra normativa da essi richiamata nonché dal regolamento generale per la disciplina delle entrate.

Art. 50 **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso in contrasto.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

TITOLO V

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 51

Approvazione aliquote e tariffe

(Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre che le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 22 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 52

Dichiarazione di imposta

(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:

a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),

4. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 53

Riscossione del tributo

(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI (o della tariffa di natura corrispettiva), e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della TARI avviene in n. 4 rate di uguale importo;

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 54

Funzionario responsabile

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 55

Accertamenti

(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 56

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua del tasso di interesse legale, giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 57

Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 58

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 5,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 59

Rimborsi

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura stabilita dall'art. 55, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 60

Compensazione ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 61
Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 62
Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 63
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 64
Motivazione degli atti - Contenuti
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 65

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 66

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 67

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 68

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato,

comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 69

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 70

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta del 50%

Art. 71

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 72

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 28 settembre 2012, e il regolamento per la disciplina del seguente tributo:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 15.10.1994;

Art. 74 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 75 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 76 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 77 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 78 Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	30
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	30
4	Emissione ruoli riscossioni	30
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
6	Risposta ad esposti	30
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	30

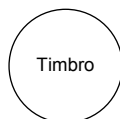
Art. 79
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014 Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....